

COMUNE DI CALDIERO
PROVINCIA DI VERONA

VAR. N. 9
AL P.I.
ART. 17 L.R. 11/2004

TAVOLA



SCALA



RELAZIONE DI VERIFICA PER L'ASSOGGETTAMENTO A V.A.S.



PROGETTISTA

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
VERONA
Daniel Mantovani
n. 1456
sezione A
settore architettura
ARCHITETTO

ARCH. DANIEL MANTOVANI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DOTT. IN ARCH. JUNIOR FABIO TAIOLI

SINDACO

DOTT. MARCELLO LOVATO

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL
DLGS N. 82/2005 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL
DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFATA

SETTEMBRE 2018



STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E VALUTAZIONE AMBIENTALE
VIA VALPOLICELLA 5B, SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 37029 - TEL. 0457702369
E-MAIL: D.MANTOVANI@AWN.IT - PEC: DANIEL.MANTOVANI@ARCHIWORLDPEC.IT
O.A.P.P.C. DELLA PROVINCIA DI VERONA N. 1456 C.F. MNT DNL 70510 C207E, P.I. 0291 521 0 237

Lo scopo della seguente relazione è quello di verificare la necessità di assoggettare alla procedura di VAS la Variante n. 9 al Piano degli Interventi del comune di Caldiero.

La presente variante n. 9 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero attua la fase A descritta nel Documento del Sindaco, illustrato in Consiglio Comunale con DCC n. 8 del 6 marzo 2018:

“ A - una prima fase con l'esame delle istanze prodotte dai cittadini e di quelle relative alle modifiche puntuali e non sostanziali alle previsioni della pianificazione comunale”

In seguito si è provveduto ad una valutazione tecnica di compatibilità prevedendo e definendo quali modifiche potevano accedere alla fase A e quali essere rimandate ad una fase successiva necessitando di ulteriori approfondimenti.

Il Comune di Caldiero si colloca nella parte centro orientale della provincia di Verona ad un'altitudine di circa 44 m s.l.m.. Si estende in direzione est - ovest su una superficie di circa 10,40 km².

Confina con a nord con il comune di Colognola ai Colli, a sud-est con il comune di Belfiore, a sud-ovest con il comune di Zevio mentre ad ovest con i comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo.

Il paesaggio naturale ed agrario di questo territorio è composto da una piccola porzione collinare costituita dal Monte Rocca e dal Monte Gazzo posti a Nord del Comune e dalla restante e ben più ampia parte del territorio costituita da pianura.

Il sistema insediativo di Caldiero è composto da due nuclei principali cresciuti a partire dai centri storici rispettivamente di Caldiero e Caldierino e dal sistema delle corti rurali che talvolta hanno subito ampliamenti di epoca più recente. Il centro che si è sviluppato maggiormente è quello di Caldiero, a nord il suo sviluppo ha raggiunto il confine comunale che corrisponde alla statale 11 mentre a sud del centro storico lo sviluppo è stato più contenuto. I servizi sono presenti principalmente nel capoluogo e servono tutto il Comune.

Proposta di variante n. 9 al Piano degli Interventi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4152 del 18/12/2007, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni di Caldiero, Lavagno, Belfiore e Colognola ai Colli, denominato dell'Est Veronese.

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Caldiero è costituito pertanto dal:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell'Est Veronese;
- Piano degli Interventi (PI), la cui efficacia è assunta dal Piano Regolatore Generale vigente per le sue sole parti compatibili con il P.A.T.I., ai sensi dell'art.48, comma quinto, della L.R. 11/2004.

Rispetto ad una situazione legislativa, ma anche economica e sociale, in continuo divenire, il Comune di Caldiero ha redatto:

- "Piano degli interventi per gli ambiti dei centri storici e per il sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna al centro storico", approvato con D.C.C. n. 12 del 13 maggio 2010;
- "Variante n. 2 al Piano degli Interventi per la ricomposizione cartografica e normativa", approvata con D.C.C. n. 5 del 14 febbraio 2012;
- "Variante n. 3 al Piano degli Interventi per il recepimento degli accordi di programma ex art. 6 L.R. 11/2004, adeguamento cartografico e normativo", approvata con D.C.C. n. 9 del 20 marzo 2012;

Si sono poi susseguite le seguenti varianti puntuali al Piano degli Interventi a seguito di procedimenti SUAP:

- "Variante n. 4 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10 inerente il cambio d'uso da agricolo a commerciale di parte di fabbricato sito in località "I Caloseni"" approvata con D.C.C. n. 40 del 12 settembre 2013;
- "Variante n. 5 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10 inerente il cambio d'uso da agricolo/spaccio aziendale a commerciale di parte di fabbricato, sito nel Comune di Caldiero (VR) in via Musi, 26", approvata con D.C.C. n. 6 del 15 aprile 2014;
- "Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10 per la realizzazione di una struttura agricola produttiva per lo stoccaggio e la lavorazione della frutta ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, approvata con D.C.C. n. 31 del 05 agosto 2014;
- Variante n. 7 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10 inerente il cambio d'uso per la realizzazione di una casa funeraria e sala del commiato, in un fabbricato sito in via dell'industria 33/35 Comune di Caldiero ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 55/12, approvata con D.C.C. n. 9 del 18 giugno 2015.
- Variante n. 8 al Piano degli Interventi inerente modifiche puntuali relative a limitati interventi ai perimetri della zona edificabile, di modifiche alla destinazione d'uso e riclassificazione di Zone Territoriali Omogenee di completamento.

La presente variante n. 9 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero attua la fase A descritta nel Documento del Sindaco, illustrato in Consiglio Comunale con DCC n. 8 del 6 marzo 2018.

- Le richieste di modifica puntuale e non sostanziale al Piano degli Interventi pervenute all'Amministrazione comunale possono essere riassunte nelle seguenti macro-categorie: Istanze relative a cambi di Grado di Protezione e destinazione d'uso dei fabbricati ricadenti in Centro Storico;

- Modifica alle destinazioni d'uso e parametri delle zone produttive;
- Riconoscimento di nuove zone di completamento per insediamenti esistenti attualmente in zona agricola
- Modifica alle possibilità di intervento definite dal Regolamento Edilizio.

Inoltre nel confronto con gli uffici e l'Amministrazione è emersa la necessità di aggiornare in alcuni punti la strumentazione vigente, ed in particolare:

- Modifica alla tabella relativa alle fasce di rispetto stradale in adeguamento ed allineamento al codice della strada;
- Aggiornamento del perimetro di intervento del SUAP approvato della ditta Berti;
- Definizione della possibilità di destinazioni d'uso pubbliche o di interesse pubblico all'interno delle aree produttive.

Obiettivi e contenuti del progetto di variante in esame

Di seguito si elencano le modifiche puntuali introdotte dalla presente variante.

1. La richiesta riguarda il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti n. 6 – 7 ricadenti all'interno della corte rurale n. 16 Musi, sezione di rilevamento 16, da annessi rustici a residenziali. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura della corte, con l'inserimento del simbolo grafico che consente la destinazione d'uso residenziale senza aumento di superficie coperta e volumetria.

2. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" per l'unità edilizia n. 6 ricadente all'interno del Centro Storico di Caldiero, sezione di rilevamento n.6. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole del Centro Storico e della relativa schedatura, con l'inserimento del simbolo grafico che consente l'intervento di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e volumetria.

7. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento in modo tale da permettere il risanamento dell'unità edilizia n. 32 situata all'interno della corte rurale n. 5 Località Zenago, sezione di rilevamento n. 5.

Dalla lettura della normativa vigente risulta già ammissibile poter intervenire con il GP3 che prevede la ristrutturazione e quindi con la demolizione e ricostruzione totale del manufatto e di conseguenza con l'intero recupero ammettendo il cambio di destinazione d'uso.

Visionato il manufatto, che non ha alcun valore architettonico, la modifica consiste nell'adeguamento delle tavole del Centro Storico e della relativa schedatura, con l'eliminazione del simbolo grafico che obbliga ad un Riordino Ambientale. La variante non comporta aumento di superficie coperta e volumetria.

8. La richiesta riguarda il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti n. 6 – 15 ricadenti all'interno della corte rurale n. 24 Terme, sezione di rilevamento 24, da annessi rustici a residenziali, oltre che la variazione dei dati stereometrici riguardanti la sagoma limite di nuova costruzione già presente sulle relative tavole vigenti del piano. La modifica pertanto consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura, con una traslazione della sagoma limite della nuova costruzione e

dei relativi dati stereometrici. L'intervento prevede un aumento di volumetria rispetto a quella precedentemente prevista pari a 52,50 mc senza variazione di superficie coperta.

9. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" per l'unità edilizia n. 22 ricadente all'interno della corte rurale n. 17 Musi, sezione di rilevamento n. 17. Inoltre il riconoscimento di una preesistenza di modesta qualità non identificata nella cartografia per la quale si chiede la sopraelevazione. La richiesta risulta ammissibile parzialmente procedendo con l'aggiornamento cartografico individuando il manufatto esistente non presente negli elaborati, ammettendo la sopraelevazione come da richiesta ma non si condivide il cambio di grado di protezione del manufatto identificato con il n. 22.

La modifica pertanto consiste nell'adeguamento delle tavole del Centro Storico e della relativa schedatura, con l'inserimento della possibilità di sopraelevare definendo i relativi dati stereometrici. La possibilità di sopraelevare prevede un aumento di volumetria pari a 150 mc senza variazione di superficie coperta.

10. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" per le unità edilizie n. 1 – 2 ricadenti all'interno della corte rurale n. 30 Località Prese, sezione di rilevamento n. 30. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura, con l'inserimento del simbolo grafico che consente l'intervento di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e volumetria.

11. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" per le unità edilizie n. 27 – 28 ricadenti all'interno del Centro Storico di Caldiero, sezione di rilevamento n. 2. Data l'analisi e le verifiche effettuate nello spirito di un recupero del bene all'interno del tessuto urbano non si accoglie tale declassamento ma si ammette il cambio d'uso in residenziale. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura della corte, con l'inserimento del simbolo grafico che consente la destinazione d'uso residenziale senza aumento di superficie coperta e volumetria.

14. La richiesta riguarda le unità edilizie esistenti n. 41 – 42 – 43 ricadenti all'interno del Centro Storico di Caldiero, sezione di rilevamento n. 13. In particolare viene richiesto di correggere la partizione planimetrica delle singole unità edilizie oltre che a declassare il GP oggi riconosciuto dal Piano.

Si valuta come ammissibile parzialmente la richiesta procedendo con l'identificazione della corretta partizione planimetrica delle unità edilizie e ammettendo per le unità edilizie n. 41 – 42 il GP 2 "Restauro integrativo e propositivo" e il GP 3 "Ristrutturazione" per l'unità 43, concedendo il cambio di destinazione d'uso da annesso rustico in residenziale senza aumento di superficie coperta e volumetria.

15. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" per l'unità edilizia n. 5 ricadente all'interno della corte rurale n. 10 Battaiole, sezione di rilevamento n. 10. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura, con l'inserimento del simbolo grafico che consente l'intervento di ristrutturazione e del cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a residenziale senza aumento di superficie coperta e volumetria.

16. La richiesta riguarda di valutare un prolungamento di via Margherita in corrispondenza delle ZTO C1-9 e C1-11 per consentire un più facile accesso pedonale e carraio al lotto di proprietà. La modifica consiste nel prolungamento della viabilità fino al lotto C1-11 per una superficie di circa mq 25,60.

19. La richiesta riguarda il cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente n. 9 ricadente all'interno della corte rurale n. 10 Battaiole, sezione di rilevamento 10, da annessi rustici a residenziali. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura della corte, con l'inserimento del simbolo grafico che consente la destinazione d'uso residenziale senza aumento di superficie coperta e volumetria.

20. La richiesta riguarda la revisione del perimetro del Centro Storico limitrofo alla ZTO B/13 e la suddivisione in due UMI del perimetro che ricomprende le unità edilizie n. 51 -52 all'interno della corte rurale n. 18 Caldierino.

Si rimanda alla fase B la revisione del perimetro del Centro Storico in quanto la stessa non è attuabile mediante una variante al P.I. senza aver preliminarmente provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani di livello superiore. La richiesta di modifica dell'UMI si considera invece ammissibile parzialmente, prevedendo la suddivisione dello stesso in due parti, la suddivisione in due sagome limite e la ripartizione dei parametri già previsti dal piano suddividendoli equamente. Non si ammette il cambio di grado di protezione ma viceversa si conferma il GP4 "Demolizione senza ricostruzione" per l'unità edilizia n. 51, in quanto la previsione di demolizione consente la ricostruzione all'interno delle sagome limite previste dal Piano.

La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole senza aumento di superficie coperta e volumetria.

22. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" per l'unità edilizia n. 3 ricadente all'interno della corte rurale n. 20 Monte Gazzo, sezione di rilevamento n. 20. La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura, con l'inserimento del simbolo grafico che consente l'intervento di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e volumetria.

23. La richiesta è inerente il declassamento del grado di intervento da GP2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP3 "Ristrutturazione" ed il cambio di destinazione d'uso da annessi rustici a residenziali per le unità edilizie n. 1 - 2 ricadenti all'interno della corte rurale n. 8 Boccare di mezzo, sezione di rilevamento n. 8.

La modifica consiste nell'adeguamento delle tavole e della relativa schedatura, con l'inserimento del simbolo grafico che consente l'intervento di ristrutturazione nonché il cambio di destinazione d'uso senza aumento di superficie coperta e volumetria.

24. La richiesta riguarda il declassamento del grado di intervento da GP 2 "Restauro integrativo e propositivo" a GP 3 "Ristrutturazione" per l'unità edilizia n. 3 ricadente all'interno della corte rurale n. 25 Monte Rocca, sezione di rilevamento n. 25.

Verificata la documentazione presentata ed confrontata con lo stato reale dei luoghi, la modifica consiste in una risistemazione della planimetria generale della corte rideterminando le corrette proporzioni dei singoli fabbricati che compongono la cortina. In tal modo il mappale 54 della presente richiesta è soggetto ad un GP 3 come da richiesta. La modifica non comporta un aumento di superficie coperta e volumetria.

UTC-1. La richiesta riguarda l'aggiornamento del perimetro di intervento della ditta Berti riconosciuto dal SUAP.

La modifica consiste nell'adeguamento degli elaborati cartografici del Piano.

UTC-3. La richiesta riguarda la possibilità di prevedere delle destinazioni d'uso pubbliche o di pubblico interesse all'interno delle aree produttive. La modifica riguarda, nella fattispecie, un'integrazione della normativa negli artt. 45 – 46 – 47 – 48 - 49 delle N.T.O..

UTC-7. La richiesta riguarda la tabella relativa alle fasce di rispetto stradali contenuta all'interno dell'art. 24 del N.T.O.. La modifica consiste in un aggiornamento ed integrazione dei dati riportati in modo tale da adeguarsi al vigente codice della strada e relativo regolamento a maggior chiarimento e corretta applicazione.

UTC-13. La richiesta è inerente i parametri di edificabilità all'interno delle zone "A" - Centro Storico e Corti rurali al fine di definire ulteriori interventi ammessi nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali esistenti. La modifica riguarda pertanto l'integrazione delle N.T.O. in modo da normare la realizzazione di attrezzature sportive private, tipo piscine o campi da tennis, ad esclusivo servizio della residenza.

Analisi e verifica

Entrando nel dettaglio ed esaminando le norme che disciplinano la procedura di VAS si evidenzia:

- in base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

- secondo quanto definito dal D.lgs 152/2006 Art.6 Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. (lettera aggiunta dall'art. 4-undecies della legge n. 205 del 2008

- secondo la DGR n.791 del 31/03/2009, ai sensi dell'art. 6 del Codice Ambiente, l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare:

a) i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;

b) i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una

valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);

c) le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.

- secondo quanto definito dalla LR 11/2004 Titolo I - Art.4, sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

- secondo la D.G.R. n. 1717 del 03/10/2013 ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2/07/2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della L.R. 6/04/2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26/06/2008, n. 4."

La stessa DGR cita:

3. di confermare, riproponendole, le ipotesi di esclusione formulate con il parere n. 84 del 03/08/2012 e recepite dalla Giunta regionale con DGR n. 1646 del 7 agosto 2012. Vale a dire:

- le varianti derivanti dalla correzione dei perimetri degli ambiti destinati ai piani urbanistici attuativi;
- le varianti ai PAT/PATI che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione

degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;

- le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico (PAI);
- i PUA che non contengono aree di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari;
- gli ambiti individuati sulla Carta della Trasformabilità di PAT/PATI quali "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana", "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità territoriale", "aree di riqualificazione e riconversione", la cui attuazione è prevista mediante Accordi di Programma ovvero Accordi Pubblico/Privato le cui relative destinazioni sono di natura residenziale fermo restando che nel Rapporto Ambientale devono essere contenute apposite schede di descrizione dello stato dei luoghi.

Tali esclusioni si fondano sul presupposto che trattasi di ipotesi che sono già state valutate in sede di PAT/PATI, e che non hanno contenuto modificativo sull'analisi di sostenibilità ambientale e di conseguenza sulla valutazione ambientale del documento di pianificazione.

Conclusioni

La presente relazione ha esaminato le caratteristiche della Variante n. 9 al Piano degli Interventi in particolare riferimento agli effetti derivanti dalla sua applicazione.

Premesso che:

- l'applicazione della presente variante non determina:

- modifiche ai parametri di suolo consumabile;
- interessa manufatti edilizi esistenti ricadenti in ambiti di centro storico, permettendo il cambio di destinazione d'uso in residenza ovvero un cambio di Grado di Protezione e quindi una riqualificazione del tessuto urbanizzato;
- non vi sono variazioni dei carichi insediativi o di nuovi standard urbanistici e pertanto non vi sono modificazioni in termini di aumento del carico insediativo significativo (abitanti aggiuntivi, attività economiche aggiuntive, traffico indotto) essendo tale incrementi modesti dedicati esclusivamente a cambi di destinazione d'uso di manufatti esistenti in ambiti di centro storico;

Sulla base di:

- l'analisi della normativa attualmente vigente.

Si ritiene che la Variante n. 9 al Piano degli Interventi del comune di Caldiero possa rientrare nei casi di esclusione dalla Verifica di VAS.

San Pietro in Cariano, 02 ottobre 2018

